

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2745 DELLA COMMISSIONE**del 8 dicembre 2023****recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 10, l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/2379 stabilisce un quadro di riferimento integrato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee sugli input e sugli output agricoli. Al fine di garantire la comparabilità dei dati prodotti dagli Stati membri e di giungere a un'armonizzazione nell'ambito del sistema di statistiche agricole, è necessario specificare gli elementi tecnici delle statistiche sugli input e sugli output agricoli per quanto riguarda la produzione animale da trasmettere alla Commissione (Eurostat).
- (2) Tali elementi sono costituiti dall'elenco delle variabili, dalla descrizione delle variabili, dalle unità di osservazione, dai requisiti di precisione da applicare, dalle regole metodologiche da applicare e, se del caso, dai termini per la trasmissione dei dati.
- (3) Nell'istituire i sistemi di rilevazione dei dati, gli Stati membri dovrebbero privilegiare opzioni che riducano al minimo il numero di valori riservati nei loro dati.
- (4) Occorre specificare le variabili per cui sono richieste le dimensioni regionale e biologica, dal momento che tali dimensioni sono necessarie solo per alcune variabili.
- (5) La copertura dei set di dati dovrebbe essere specificata in maggiore dettaglio rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2379, se del caso, onde evitare incoerenze tra gli Stati membri.
- (6) È opportuno precisare ulteriormente i periodi di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2379, al fine di garantire la comparabilità delle statistiche tra gli Stati membri.
- (7) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2379, uno Stato membro può essere esentato dall'invio di dati specifici per variabili predefinite entro determinati termini se l'impatto di tale Stato membro sul totale dell'Unione di tali variabili è limitato. Ciò accade quando la produzione dello Stato membro è al di sotto di soglie specifiche. Occorre specificare tali soglie, la metodologia impiegata per definirle, le fonti di dati utilizzate per applicare tale metodologia e i dati cui tale esenzione si applica.
- (8) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2379, uno Stato membro può essere esentato dalla trasmissione di dati specifici per variabili predefinite se l'impatto della variabile è limitato in relazione alla produzione agricola a livello nazionale o regionale. È necessario specificare i valori soglia di riferimento per le variabili oggetto di esenzioni.

⁽¹⁾ GUL 315 del 7.12.2022, pag. 1.

